

**Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L - ,
Ordinanza n. 16184 del 16/06/2025 (Rv. 675589 - 01)**

Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Giudizio di opposizione - Esame di tutti i motivi di contestazione - Necessità - Rinnovazione della consulenza tecnica - Discrezionalità - Omissione - Conseguenze - Valutazione delle malattie sopravvenute nel corso del giudizio - Necessità.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16184 del 16/06/2025 (Rv. 675589 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2, Cod_Proc_Civ_art_149